

Penale Sent. Sez. 6 Num. 20312 Anno 2015

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udiienza: 26/02/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERRARI VIRGILIO N. IL 04/10/1935

RIZZI ANTONIO N. IL 15/05/1946

avverso la sentenza n. 2986/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/10/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

Vincenzo Geronzi
l'annullamento del reato

~~Udito, per la parte civile, l'Avv~~

~~Udit i difensor Avv.~~

AB

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 29 ottobre 2012, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 febbraio 2012, con la quale il Tribunale della stessa città ha condannato, all'esito del giudizio abbreviato, Ferrari Virgilio e Rizzi Antonio alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno per il reato di esercizio abusivo della professione medica (ex artt. 40 e 348 cod. pen.), accertato l'11 giugno 2009, per avere consentito Ferrari e Rizzi, nelle rispettive qualità di direttore sanitario e di responsabile medico dello studio, alle dipendenti Capacchietti Rosanna e Varone Giovanna (giudicate separatamente) di esercitare la professione medica ed, in particolare, di effettuare terapie di medicina fisica e riabilitazione anche in loro assenza, pur essendo a conoscenza del fatto che esse erano sprovviste del prescritto diploma di laurea.

2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso gli Avv.ti Luigi Rizzi e Mauro Ciappetta, difensori di fiducia di Ferrari Virgilio e Rizzi Antonio, e ne hanno chiesto l'annullamento per vizio di motivazione in relazione agli artt. 40 e 348 cod. pen., per avere i giudici di merito affermato la penale responsabilità degli assistiti sebbene nell'organigramma dello studio figurasse un fisioterapista, che aveva - quale soggetto titolare di una posizione di garanzia - l'obbligo giuridico di impedire che le operatrici di studio operassero sui pazienti e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere sentito.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Oltre a riprodurre nella sostanza le medesime argomentazioni già esposte dinanzi ai Giudici di merito, e dagli stessi ampiamente vagliate e correttamente disattese, i motivi sono invero volti a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno scrutinio improponibile in questa Sede. In altri termini, i ricorsi non sono volti a censurare mancanze argomentative ed illogicità *ictu oculi* percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa.

2. Ed invero, la Corte d'appello ha bene evidenziato, per un verso, come possa ritenersi provata alla luce delle emergenze processuali la condotta

omissiva contestata ai due responsabili medici, rispettivamente direttore e responsabile degli atti medici della struttura, che consentiva la realizzazione dell'evento e segnatamente l'operato abusivo delle due dipendenti; per altro verso, come gli imputati non abbiano fornito prova di avere operato in conformità alle regole di diligenza atte a prevenire l'evento ed, in particolare, di aver impartito ai dipendenti prescrizioni, da seguire obbligatoriamente in caso di assenza del responsabile medico, per le terapie da somministrare ai pazienti e all'utilizzo della strumentazione.

La decisione in verifica si appalesa pertanto non solo perfettamente aderente alle risultanze degli atti, ma del tutto conforme ai principi più volte espressi da questa Corte. Al riguardo, giova rammentare come, in un caso consimile a quello di specie, questa Corte abbia avuto modo di chiarire che il direttore di uno studio medico, che non accerti che un soggetto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante, risponde di concorso nel reato previsto dall'art. 348 cod. pen. con la persona non titolata (oltre che di cooperazione, ex art. 113 cod. pen., negli eventuali fatti colposi da quest'ultima persona commessi, se derivanti dalla mancanza di professionalità del collaboratore e prevedibili secondo l'"id quod plerumque accidit") (Cass. Sez. 6, n. 21220 del 24/04/2013 - dep. 17/05/2013, Cutroneo, Rv. 255626).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente